

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLELLA, TREU, SCARDACCIONE, TODINI, SANTONASTASO, RIZZO, SANTI, MANENTE COMUNALE, ASSIRELLI e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1977

Riapertura, in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, dei termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo agevolato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 agosto 1974, n. 355, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, ha imposto ai dipendenti pubblici aventi diritto a fruire dei benefici combattentistici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (aumento di servizio da sette a dieci anni ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza), le seguenti gravi limitazioni all'esercizio di tale diritto:

- 1) presentazione della domanda entro un termine ristretto e perentorio;
- 2) irrevocabilità della domanda;
- 3) fissazione da parte dell'Amministrazione della data di collocamento a riposo secondo contingenti e date prestabiliti, senza tenere alcun conto delle aspirazioni e delle esigenze degli interessati.

Si sono venute a creare gravi sperequazioni fra coloro che hanno domandato di fruire degli indicati benefici prima e dopo

l'entrata in vigore della citata legge, la cui legittimità è ben contestabile sul piano costituzionale, perchè ha dato luogo a trattamenti molto diversi e diversamente onerosi in situazioni identiche.

Inoltre, molti ex combattenti che, nel valutare l'opportunità di sottoporsi o meno alle restrizioni indicate, non hanno presentato domanda ovvero l'hanno presentata indicando una data di loro gradimento per il collocamento a riposo, hanno finito per perdere quei benefici che prima della legge erano stati concessi senza limitazione alcuna e perfino cumulati con altri previsti dalle norme dell'esodo volontario per talune categorie di pubblici dipendenti.

Ragioni di equità e di giustizia ed il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza postulano pertanto la riapertura dei termini per coloro che, non avendo presentato domanda o avendola presentata con indicazione di una data non coincidente con

quella dei contingenti prestabiliti dall'Amministrazione, non hanno potuto fruire dei benefici di cui trattasi, al pari degli altri.

Il problema, sotto alcuni aspetti, è stato già avvertito per il personale civile della pubblica sicurezza e per i militari appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti, con decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, n. 25, per il predetto personale, è stata disposta la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato. Non v'è ragione perchè la disposizione non venga estesa agli altri pubblici dipendenti, nè per non disporre una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo agevolato per coloro che non l'abbiano presentata, accettando le gravose restrizioni previste dalle norme citate.

A causa dell'anticipato collocamento a riposo del personale avente notevole esperienza, si sono verificati gravissimi vuoti nelle amministrazioni dello Stato, e particolarmente negli uffici giudiziari. In alcune corti di appello, tribunali e preture, il personale è ridotto alla metà rispetto a quello previsto negli organici e questa situazione incide negativamente nel funzionamento della giustizia e conseguentemente sull'ordine pubblico.

La carenza di personale esperto ha prodotto e produce effetti dannosi anche in altre amministrazioni statali.

Il 28 gennaio ed il 3 febbraio 1976, in occasione della discussione del disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, concernente riapertura, in favore degli appartenenti alle forze dell'ordine, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, la Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato un ordine del giorno, che « impegna il Governo ad estendere i

benefici ed i termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato oppure per la presentazione delle predette domande per fruire dei benefici in questione, anche a tutti gli ex combattenti dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, che hanno necessità analoghe a quelle indicate nel citato decreto e che hanno subito le rilevate ingiustizie, per la mutata disciplina sopravvenuta della legge n. 336 del 1970 e per il mancato computo dei sette e dei dieci anni previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 336 del 1970 ai fini del raggiungimento dei quaranta anni di anzianità di servizio ».

Questo ordine del giorno è stato accettato dal Governo come raccomandazione, in entrambi i rami del Parlamento.

Dopo il rilevante esodo, verificatosi in applicazione dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è fondatamente da temere che, a partire dal gennaio 1977, debba assistersi ad un ulteriore dannoso esodo dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, nonchè esborso di rilevanti somme per liquidazioni agli stessi.

Per evitare il temuto inconveniente, occorre porre tempestivo riparo di ordine legislativo. Si rende pertanto indispensabile tentare il recupero, anche parziale, dei dipendenti che saranno posti in grado di rimanere in servizio e di continuare a dare ancora per alcuni anni il loro utile apporto nell'interesse dell'Amministrazione, senza il timore di dovere rinunciare alle provvidenze previste per gli ex combattenti ed assimilati.

Le considerazioni innanzi esposte sembrano giustificare il presente disegno di legge e si ha fiducia nell'approvazione, con procedura di urgenza, essendo noto che, il 1° gennaio 1977, scadrà il termine per il collocamento a riposo anticipato ed agevolato di numerosi ex combattenti dipendenti dello Stato e di enti pubblici.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati, indicati all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che hanno presentato domanda per fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della predetta legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, possono revocare la domanda di collocamento a riposo, fermo restando il loro diritto a fruire dei benefici innanzi indicati.

Coloro che non hanno presentato domanda o, avendola presentata, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per qualsiasi motivo, possono chiedere il collocamento a riposo agevolato.

Ai fini del raggiungimento dei quaranta anni di anzianità di servizio vanno computati i sette ed i dieci anni previsti dall'articolo 3 della legge n. 336 del 1970.

Le istanze di revoca debbono essere presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

I dipendenti innanzi indicati possono chiedere il collocamento a riposo, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Salvi gli effetti di cui alle disposizioni precedenti, rimangono immutati i contingenti dei collocamenti a riposo già stabiliti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.